



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 109 – 19 APRILE 2022

Riunione del 06 aprile 2022

43.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. G. P.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

***Sig. G. P.**, per essersi rifiutato di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022, nonostante il formale invito ricevuto dalla ASD Geda Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava il sig. **G. P.** per l'udienza del 6 Aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza comparivano, il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia, nonché l'Avv. M. Magistro per l'incolpato.

Il rappresentante della Procura federale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. L'Avv. Magistro si riportava alle memorie difensive depositate – ed in particolare alle eccezioni ivi formulate - e concludeva pertanto per la declaratoria di estinzione dei procedimenti per il decorso del termine ex art. 34 co. 1 R.G. Instava, in ogni caso, nel merito per il non luogo a



procedere ed in via ancor più gradata per il riconoscimento delle attenuanti generiche per la patologia che ha attinto medio tempore l'atleta.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 2 novembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta **G. P.**, reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa. Il Sig. **G. P.** trasmetteva una memoria difensiva a ministero dell'Avv. M. Magistro, con la quale si formulavano eccezioni di rito e di merito ritenute infondate e non scriminanti dalla Procura che, pertanto, formalizzava il deferimento del prevenuto dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Preliminarmente all'esame del merito della fattispecie, il Tribunale rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate in rito dalla difesa dell'incolpato.

Quanto alla asserita violazione del termine di cui all'art. 49, comma 4, Reg. Giur. lo stesso recita: *“Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice”*.

Dall'esame degli atti risulta che la conclusione delle indagini sia stata notificata in data 1 dicembre 2021 scadendo i sette giorni per il deposito della memoria difensiva in data 9 dicembre 2021 (primo giorno non festivo successivo all'8/12/2021). L'esercizio dell'azione disciplinare (i.e. deferimento) è datata 5/1/2022 (poi trasmesso all'incolpato) e, dunque, nel pieno rispetto della tempistica regolamentare.

Quanto alla presunta violazione del termine dettato dall'art. 34 co. 1 del R.G., detta norma sancisce che *“entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione.”*. Nel caso che ci occupa, la segreteria del



Tribunale ha ricevuto il deferimento in data 20 gennaio 2022 ed ha fissato la data di udienza con provvedimento del 26 gennaio 2022; dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 34 R.G.

Il termine in esame, infatti, oltre ad avere natura meramente ordinatoria e non perentoria, onera il Tribunale di provvedere alla fissazione dell'udienza di discussione entro 10 giorni, a prescindere dalla successiva comunicazione da inoltrare ai diretti interessati. L'eccezione pertanto deve essere disattesa.

Venendo ora al merito delle fattispecie, ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpato il quale, al netto dei rilievi che non possono assurgere a scriminanti nel procedimento disciplinare e che possono tutt'al più rilevare ad altri fini, di fatto non ha adempiuto a quanto richiesto dal sodalizio di appartenenza e ciò ha fatto con piena consapevolezza, come desumibile dalle argomentazioni difensive ricavabili dalla memoria a firma avv. Magistro.

La circostanza poi che al momento della richiesta l'atleta fosse ancora coperto dal precedente certificato di idoneità (valido fino al 22.9.2021) nonché che lo stesso fosse attinto da patologia (risultante da certificazione - allegata alla memoria difensiva - rilasciata in data successiva alla scadenza del certificato in corso di validità) non può assurgere a scriminante, legittimando tutt'al più la richiesta di slittamento della visita e non certo il rifiuto di adempiere.

Per altri versi, attesa la giovane età dell'atleta, ritiene il Tribunale che la circostanza della vigenza del precedente certificato possa aver ingenerato nell'atleta la convinzione di non esser tenuto a sottoporsi a visita alla data indicata dal sodalizio, proprio perché ancora coperto dalla precedente certificazione di idoneità.

Riconosciuta tale circostanza attenuante, il Tribunale delibera di irrogare all'atleta la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere all'atleta **G. P.** la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 15 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 aprile 2022